

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL DIRECTORATE GENERAL FOR THE TAX AND CUSTOMS ADMINISTRATION DEI PAESI BASSI E IL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA NEL SETTORE FISCALE

Il Directorate General for the Tax and Customs Administration dei Paesi Bassi e il Dipartimento delle Finanze della Repubblica Italiana (qui di seguito denominati “i Partecipanti”)

Considerato

Le disposizioni della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (qui di seguito denominata “la Direttiva”), e

L'articolo 27 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale dell'8 maggio 1990 (qui di seguito denominata “la Convenzione”), e

Le disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni della Convenzione in materia di mutua assistenza amministrativa in campo fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, così come modificata dal Protocollo firmato a Parigi il 27 maggio 2010, e

Le definizioni dello scambio di informazioni contenute nel Commentario al paragrafo 1 dell'Articolo 26 del Modello di Convenzione Fiscale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (qui di seguito denominata “OCSE”), e

Le future modifiche alla legislazione dell'Unione Europea in materia di scambio automatico delle informazioni, e

Il principio generale della reciprocità è considerato un aspetto importante della mutua

cooperazione e richiede che si assicuri, in maniera continuativa, un'atmosfera collaborativa affinché lo scambio di informazioni si svolga in modo appropriato ed equilibrato, ai sensi delle disposizioni del presente Protocollo, e

che entrambi i Partecipanti desiderano rafforzare la cooperazione bilaterale in materia fiscale,

Hanno convenuto di concludere il seguente Protocollo d'intesa (qui di seguito denominato "Protocollo"):

Articolo 1

Autorità Competenti

Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, le Autorità Competenti sono:

Nei Paesi Bassi:

Director General for the Netherlands Tax and Customs Administration
P.O. Box 20201
2500 EE The Hague
The Netherlands

In Italia:

Il Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via dei Normanni, 5
00184 Roma (Italia)
df.dirgen.segreteria@finanze.it

Le richieste di informazioni, e le informazioni fornite su richiesta, in maniera spontanea o in via automatica dovranno essere indirizzate a:

Nei Paesi Bassi:

Belastingdienst, Central Liaison Office, P.O. Box 378, 7600 AJ Almelo, The Netherlands

In Italia:

Per lo scambio di informazioni su richiesta, spontaneo e automatico: Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Accertamento Settore Internazionale Ufficio Scambio di Informazioni Via Cristoforo Colombo 426 C/D 00145 Rome (Italia) dc.acc.coopint@agenziaentrate.it	Per lo scambio di informazioni su richiesta e spontaneo: Comando Guardia di Finanza II Reparto - Analisi e Relazioni Internazionali Viale XXI Aprile, 51 00162 Rome (Italia) IIreparto.teletrattamento@gdf.it
--	--

Articolo 2

Scambio su Richiesta

Le informazioni saranno scambiate su richiesta ai sensi dell'articolo 27 della Convenzione e ai sensi della Direttiva. Le Autorità Competenti forniranno le informazioni su richiesta nel più breve tempo possibile.

Le informazioni scambiate possono includere informazioni detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

Articolo 3

Scambio Automatico di Informazioni

1. Sulla base dell'articolo 8 della Direttiva e dell'articolo 27 della Convenzione, i Partecipanti si scambieranno reciprocamente, in maniera automatica, tutte le informazioni disponibili relative a persone fisiche e entità giuridiche, in materia di:

a) beni immobili di cui all'articolo 8-(1)-(e) della Direttiva e dell'articolo 6, paragrafo 2 della Convenzione (codice OCSE 6);

per quanto riguarda i Paesi Bassi, sono interessati: la proprietà ed il valore dei beni immobili;

per quanto riguarda l'Italia, sono interessati: la proprietà ed il reddito derivante dalle proprietà immobiliari;

- b) per quanto riguarda l'Italia, sono interessati gli utili delle imprese di cui all'articolo 7 della Convenzione (codice OCSE 7);
- c) dividendi, di cui all'articolo 10 della Convenzione (codice OCSE 10);
- d) canoni, se disponibili, di cui all'articolo 12 della Convenzione (codice OCSE 12);
- e) redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente, di cui all'articolo 14 della Convenzione (codice OCSE 14);
- f) reddito derivante da salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe, di cui all'articolo 8(1)(a) della Direttiva e degli articoli 15 e 19 della Convenzione (codici OCSE 15 e 19);
- g) per quanto riguarda i Paesi Bassi, sono interessati i compensi agli amministratori ed i pagamenti analoghi, di cui all'articolo 8(1)(b) della Direttiva e dell'articolo 16 della Convenzione (codice OCSE 16);
- h) reddito di artisti e sportivi, di cui all'articolo 17 della Convenzione (codice OCSE 17);
- i) le pensioni e le altre rendite analoghe, di cui all'articolo 8(1)(d) della Direttiva e degli articoli 18 e 19 della Convenzione (codici OCSE 18 e 19);
- j) per quanto riguarda i Paesi Bassi, sono interessati altri redditi, di cui all'articolo 22 della Convenzione (codice OCSE 21);
- k) prodotti assicurativi vita, se disponibili, di cui all'articolo 8(1)(c) della Direttiva.

2. Nel rispetto dei pertinenti anni di calendario così come previsto negli Allegati 1-a e 1-b del presente Protocollo, i Partecipanti forniranno le informazioni di cui al paragrafo 1 di questo articolo. Le informazioni saranno trasmesse per via elettronica, nel formato elettronico UE /OCSE concordato.

3. Qualora le informazioni fornite risultassero errate o incomplete, l'Autorità ricevente invierà una comunicazione all'altro Stato nel più breve tempo possibile. Lo stesso avverrà per i problemi tecnici o difficoltà rilevate nella conversione dei dati forniti. I Partecipanti potranno contattarsi direttamente su tali questioni.

4. I seguenti dati dovranno essere trasferiti:

Per quanto riguarda le persone fisiche:

- a) Nome (completo, se disponibile);
- b) Data di nascita;
- c) Luogo di nascita, se disponibile;
- d) Indirizzo nello Stato di residenza, se disponibile;
- e) Numero di Identificazione Fiscale (TIN) emesso dallo Stato di residenza, se disponibile, oppure il numero di Partita IVA o il codice di identificazione personale.

Per quanto riguarda le entità giuridiche:

- a) Nome;
- b) Sede nello Stato di residenza, e indirizzo, se disponibili;
- c) Numero di Identificazione Fiscale (TIN) emesso dallo Stato di residenza, se disponibile, oppure il numero di partita IVA;

Per quanto riguarda i redditi:

- a) Ammontare e valuta del reddito percepito;
- b) Anno fiscale interessato;
- c) Ammontare dell'eventuale ritenuta effettuata dal sostituto d'imposta (se applicabile).

Articolo 4

Scambio Spontaneo di Informazioni

I Partecipanti possono comunicare, senza previa richiesta, tutte le informazioni relative a persone fisiche, entità giuridiche e altre società di persone, ottenute nel corso dell'ordinaria attività amministrativa.

Articolo 5

Altre categorie

Le Autorità competenti possono accordarsi, attraverso uno scambio di note, per lo scambio di informazioni non elencate tra le categorie previste dall'articolo 3, in via automatica o spontanea, per un certo periodo di tempo.

Articolo 6

Presenza di funzionari fiscali di uno Stato nel territorio dell'altro Stato

1. Sulla base dell'articolo 11 della Direttiva e dell'articolo 27 della Convenzione, in relazione a casi particolari, si può presentare una richiesta di autorizzazione per i funzionari fiscali affinché possano essere presenti durante una verifica sul territorio dell'altro Stato. In particolare, si tratta di:
 - a) casi in cui esistono indicazioni di irregolarità transfrontaliere o di evasione fiscale;
 - b) casi complessi per i quali è auspicabile la presenza di funzionari fiscali;
 - c) casi in cui si corre il rischio di non rispettare la scadenza e dove la presenza dei funzionari fiscali potrebbe accelerare la verifica;
 - d) verifiche condotte in sede bilaterale o nell'ambito di un controllo multilaterale.
2. Le Autorità possono autorizzare la presenza di funzionari fiscali di uno Stato nel territorio dell'altro Stato in casi diversi da quelli descritti al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Quando si accoglie una richiesta, è inteso che lo Stato richiedente autorizzerà la presenza di funzionari fiscali dello Stato interpellato, in circostanze analoghe.
4. L'Autorità dello Stato richiedente dovrà presentare, in forma scritta, una richiesta di autorizzazione alla presenza di funzionari fiscali, e questa sarà parte integrante della richiesta di informazioni. La richiesta motiva l'opportunità della presenza di funzionari fiscali e fornisce una descrizione del caso. L'Autorità dello Stato interpellato prenderà una decisione in merito alla richiesta nel più breve tempo possibile, comunque entro due mesi (al massimo) dal ricevimento della richiesta.
5. Se la richiesta viene accolta, l'Autorità dello Stato interpellato, notificherà, nel più breve tempo possibile, l'autorità dello Stato richiedente circa l'ora e il luogo della verifica, e i funzionari designati che avranno la responsabilità della verifica.

6. I funzionari fiscali dell'Autorità richiedente in visita, che sono presenti durante le indagini amministrative nello Stato interpellato, possono interrogare le persone ed esaminare i documenti. I funzionari in visita si conformeranno alla legislazione e alla prassi amministrativa dello Stato interpellato.
7. I funzionari fiscali in visita possono essere presenti soltanto nel corso di quelle fasi della verifica nello Stato interpellato che sono o possono essere rilevanti ai fini della verifica nello Stato richiedente.
8. I funzionari fiscali in visita possono avanzare proposte o suggerire il testo delle domande da formularsi, attinenti la verifica, ai funzionari incaricati della verifica nello Stato interpellato. Qualunque decisione, relativa a dette proposte o domande, sarà presa dall'Autorità o dai funzionari dello Stato interpellato.
9. I funzionari autorizzati dallo Stato richiedente e presenti nell'altro Stato sulla base del paragrafo 1, dovranno essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
10. Le informazioni ottenute nel corso della verifica saranno scambiate, per l'Italia, dai funzionari autorizzati dell'"Agenzia delle Entrate" e della "Guardia di Finanza", e, per i Paesi Bassi, dall'Ufficio Centrale di Collegamento nonché da altri funzionari fiscali olandesi autorizzati, ai sensi delle disposizioni in materia di scambio di informazioni di cui al Capitolo II della Direttiva e dell'articolo 27 della Convenzione.

Articolo 7

Lingua dello scambio di informazioni

Qualunque scambio di informazioni dovrà essere effettuato nella lingua Inglese oppure corredato da una traduzione nella lingua Inglese delle informazioni oggetto di scambio.

Articolo 8
Disposizioni miscellanee

1. Le informazioni ricevute dai Partecipanti saranno utilizzate e divulgate esclusivamente ai sensi delle disposizioni di cui alla Direttiva e alla Convenzione, nel rispetto della segretezza e dei limiti allo scambio di informazioni. Qualora le informazioni fornite non fossero corrette o non avessero dovuto essere trasmesse, l'Autorità competente interessata dovrà essere informata tempestivamente.
2. Qualunque scambio di informazioni ai sensi del presente Protocollo sarà effettuato per il tramite delle Autorità o di funzionari autorizzati di entrambi gli Stati.
3. Le Autorità si consulteranno ogniqualvolta ciò si rendesse necessario al fine di agevolare l'espletamento degli obblighi previsti dal presente Protocollo.

Articolo 9
Entrata in vigore, Modifiche, Denuncia


1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno successivo alla data della firma da parte del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze in Italia e del Deputy Director General for the Tax and Customs Administration olandese (prevale la data più recente).
2. Il presente Protocollo può essere modificato in qualunque momento con un accordo scritto tra i Partecipanti.
3. Il presente Protocollo è concluso per un periodo indeterminato di tempo. Esso può essere denunciato mediante notifica scritta di uno dei Partecipanti e cesserà di avere effetto sei mesi dopo che tale avviso è stato inviato.
4. Il presente Protocollo sarà rivisto cinque anni dopo la data di inizio a meno che una nuova normativa europea renda necessaria una revisione anticipata. Tuttavia, questioni

riguardanti il presente Protocollo possono essere esaminate in qualsiasi momento, su richiesta di una delle Autorità competenti.

Fatto in duplice esemplare nelle lingue Italiano, Olandese e Inglese, tutti i testi essendo in egual modo autentici. In caso di disaccordo nell'interpretazione, prevarrà il testo Inglese.

Per il Directoraat-generaal Belastingdienst van Nederland
Theo Poolen, plaatsvervangend directeur-generaal

L'Aja, 21/08/2014



Per il Dipartimento delle Finanze della Repubblica Italiana
Fabrizia Lapecorella, Direttore Generale delle Finanze



Roma, 9/7/2014

Annex 1-a

AEIOI calendar and format per income/capital category

Italy will exchange information starting from data referring to the taxable years as follows

ITALY		Taxable year					Sending year	Format
		2011	2012	2013	2014	2015		
Immovable property	Ownership/Value						2014	
					x		2015	EU AEOI
						x	2016	EU AEOI
	Income	x	x				2014	OECD STF
				x			2015	OECD STF
					x		2016	EU AEOI
Business profits		x	x				2014	OECD STF
				x			2015	OECD STF
					x		2016	OECD STF
Dividends		x	x				2014	OECD STF
				x			2015	OECD STF
					x		2016	OECD STF
Royalties		x	x				2014	OECD STF
				x			2015	OECD STF
					x		2016	OECD STF
Income from independent personal services		x	x				2014	OECD STF
				x			2015	OECD STF
					x		2016	OECD STF
Salaries, wages and other similar remuneration			x				2014	OECD STF
				x			2015	OECD STF
					x		2016	EU AEOI
Director's fees							2014	
							2015	
							2016	
Income of artists and athletes*			x				2014	OECD STF
				x			2015	OECD STF
					x		2016	OECD STF
Pensions and similar remuneration			x				2014	OECD STF
				x			2015	OECD STF
					x		2016	EU AEOI
Other income							2014	
							2015	
							2016	
Life insurance products							2014	
							2015	
							2016	

NOTES:

*According to Italian provisions, income of artists and athletes can be reported as an income from either dependent or independent personal services. As of 2014 (tax year 2012) we are able to extract this category, only when referred to an independent personal service. The remaining data will be indistinctly reported within the category of "salaries, wages and other similar remuneration".

Annex 1-b

AEIO calendar and format per income/capital category

The Netherlands will exchange information starting from data referring to the taxable years as follows

THE NETHERLANDS		Taxable year					Sending year	Format
		2011	2012	2013	2014	2015		
Immovable property	Ownership/Value	X	X	X			2014	OECD STF
					X	X	2015	EU AEOI
						X	2016	EU AEOI
	Income						2014	
							2015	
							2016	
Business profits							2014	
							2015	
							2016	
Dividends				X			2014	OECD STF
					X		2015	OECD STF
						X	2016	OECD STF
Royalties							2014	
							2015	
							2016	
Income from independent personal services		X	X	X			2014	OECD STF
					X		2015	EU AEOI
						X	2016	EU AEOI
Salaries, wages and other similar remuneration		X	X	X			2014	OECD STF
					X		2015	EU AEOI
						X	2016	EU AEOI
Director's fees			X	X			2014	OECD STF
					X		2015	EU AEOI
						X	2016	EU AEOI
Income of artists and athletes			X	X			2014	OECD STF
					X		2015	OECD STF
						X	2016	OECD STF
Pensions and similar remuneration			X	X			2014	OECD STF
					X		2015	EU AEOI
						X	2016	EU AEOI
Other income			X	X			2014	OECD STF
					X		2015	OECD STF
						X	2016	OECD STF
Life insurance products							2014	
					X		2015	EU AEOI
						X	2016	EU AEOI

NOTES: